

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1904 del 17/06/2016
Oggetto	AUA - DITTA S.I.A. ENGINEERING CONSTRUCTION SRL NEL COMUNE DI CODIGORO - ATTO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1946 del 17/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno diciassette GIUGNO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 12418/2016

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Società "S.I. A. Engineering Construction s.r.l." con sede legale nel Comune di Paese (TV), via Fonderia Montini n. 15 ed impianto nel Comune di Codigoro, S.S. 309 Romea km 50+395 - Protocollo istanza del S.U.A.P. del Comune di Codigoro n. 4409 del 08.03.2016. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 08.03.2016, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Codigoro, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 11.04.2016 con il n. 3374, presentata dalla Società "S.I.A. Engineering Construction s.r.l.", nella persona di Salvatore Tardino in qualità di procuratore speciale, con sede legale nel Comune di Paese (TV), via Fonderia Montini n. 15 ed impianto nel Comune di Codigoro, S.S. 309 Romea km 50+395, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Preso atto che in data 31.04.2016 la suddetta istanza è stata perfezionata e da tale data ha preso avvio il procedimento;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di distribuzione carburanti;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società "S.I.A. Engineering Construction s.r.l." per il rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi sul suolo di acque di prima pioggia (competenza ARPAE) e di acque reflue domestiche;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
- Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- L.R. n. 5/06;
- L.R. 21/2012;

- L. 447/95
- la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- Preso atto che la Delibera Regionale sopraccitata n. 286 del 14.02.2005 al punto 8.1.1 comma III lettera A paragrafo c, nell’ambito della disciplina delle forme di controllo dello scarico di acque di prima pioggia dispone: “in sede di rilascio dell’autorizzazione , l’autorità competente, se del caso, individua nell’ambito della Tab. 4 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, alcuni parametri ed i relativi valori limite di emissione da applicarsi ai relativi scarichi sul suolo”;
- la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per l’impianto in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 - scarico di acque di prima pioggia sul suolo di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124), Atto della Provincia n. 4157 del 25.02.2013, volturato con atto n. 6271 del 29.10.2015;
- Preso atto della dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio relativamente agli scarichi di acque reflue, espressa nel modello allegato all’istanza di AUA;
- Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del procuratore della società S.I.A. s.r.l. riguardante l’impatto acustico, allegato alla suddetta istanza;
- Preso atto della nota del S.U.A.P. del Comune di Codigoro (assunta al PG di ARPAE n. 6001 del 14.06.2016), contenente i seguenti documenti:
 - Parere riguardante lo scarico di acque reflue domestiche sul suolo, espresso con nota n. 8 del 13.06.2016;

–Nulla Osta ai sensi dell'art. 8 della legge 447/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, espresso con nota datata 13.06.2016;

- Visto che gli scarichi, derivanti rispettivamente dalla raccolta delle acque di seconda pioggia e di quelle dei pluviali, non sono soggetti a vincoli o prescrizioni derivante dal D.Lgs. 152/06 ed i loro recapiti sul suolo, non necessitano di autorizzazione ai sensi del suddetto Decreto;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituita, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello S.U.A.P. del Comune di Codigoro alla Società "S.I.A. Engineering Construction s.r.l.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Paese (TV), via Fonderia Montini n. 15 ed impianto nel Comune di Codigoro, S.S. 309 Romea km 50+395, codice fiscale e P.IVA n. 04370230262 per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia sul suolo di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	ARPAE
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	Comune
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA SUL SUOLO

1. Lo scarico autorizzato di acque di prima pioggia sul suolo è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – RF, ubicato a valle dell'impianto di trattamento.
2. Devono risultare assenti dallo scarico sul suolo le seguenti sostanze: cadmio e suoi composti; oli minerali persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera.
3. Ai sensi della Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 vengono individuati nell'ambito della Tab. 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per il controllo della specifica attività produttiva, i

seguenti parametri: *pH, tensioattivi totali, alluminio, berillio, arsenico, bario, boro, cromo totale, ferro, manganese nichel, piombo, rame, selenio e solventi organici aromatici totali.*

4. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per i parametri indicati al punto 3 del presente atto, nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con le lettere "PC", indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1 a valle dell'impianto di trattamento acque di prima pioggia.

5. I sistemi di depurazione delle acque di prima pioggia devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – RF.

6. Devono essere eseguite con frequenza semestrale le analisi di autocontrollo dello scarico, prelevando un campione nel pozzetto a valle dell'impianto, contrassegnato con le lettere "PC", e determinando almeno i seguenti parametri: alluminio, berillio, arsenico, bario, boro, cromo totale, ferro, manganese, nichel piombo, rame, selenio, cadmio, oli minerali persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera persistenti.

7. Gli esiti delle analisi di cui al precedente punto 6 devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo per un periodo di 5 anni.

8. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi sul suolo. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.

9. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.

10. Le modalità di scarico devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.

11. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.

12. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.

13. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

B) SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE SUL SUOLO

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche sul suolo tramite subirrigazione è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – RF.
2. La ditta deve rispettare le indicazioni sia della delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 sia della D.G.R. 1053/2003 della Regione Emilia Romagna.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. La ditta dovrà rispettare i limiti di immissione assoluti e differenziali stabiliti dalla vigente normativa in materia di acustica per le classi di interesse.
2. Le opere, gli interventi e gli impianti dovranno comunque essere condotti in conformità a quanto dichiarato nella nota unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B" – Acustica.
3. L'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti esistenti dovrà essere comunicata e sarà soggetta a nuova verifica di conformità alla normativa acustica.

Il presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Codigoro, il seguente titolo abilitativo in materia ambientale:

- scarico di acque di prima pioggia sul suolo di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124), Atto della Provincia n. 4157 del 25.02.2013, volturato con atto n. 6271 del 29.10.2015;

Il presente provvedimento revoca, dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Codigoro, il titolo abilitativo in materia ambientale, rilasciato dalla Provincia di Ferrara, atto n. 4157 del 25.02.2013, volturato con atto n. 6271 del 29.10.2015.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Codigoro una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Codigoro.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Codigoro e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Codigoro, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Tecnico del Comune di Codigoro ed alla Provincia di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Codigoro.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.